



COMUNE DI CROCEFIESCHI

Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Deliberazione n. 11

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Adunanza del 20 aprile 2016

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE UNICA – COMPONENTI I.M.U. - TARIFFE 2016 - ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemilaquindici addì 20 del mese di aprile , alle ore 10,00, nella sala delle adunanze

All'appello risultano

Componenti della Giunta	Presenti	Assenti
Bartolomeo Venzano	Si	
Renato Strata	Si	
Maurizio Parodi	Si	
	3	0

Partecipa il Segretario Comunale, la dott.ssa Clotilde De Rege, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Ing. Venzano Bartolomeo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

Parere di regolarità recante l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49,147-bis e 151 comma 4 D. Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

L A G I U N T A C O M U N A L E

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L.22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili(TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. n. 147/2013, il quale stabilisce comunque che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. n. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011, richiamate dal citato art. 13, nonché quelle di cui all'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto legislativo;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. n. 16/2012 e nell'art. 1, commi 707-728, della L. n. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-170, della L. n. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. n.201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n.213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. n. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dall'IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. n. 147/2013, che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'IMU dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
- l'esclusione dall'IMU altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del comma 2 del citato art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 per gli immobili destinati ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

RICHIAMATO, altresì, l'art. 1, commi 10, 13, 15, 16 e 53 della Legge 28.12.2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), che sanciscono:

- l'esclusione dall'imposta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la riduzione della base imponibile del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Detta agevolazione si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la riduzione dell'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- l'esenzione dall'imposta municipale propria dei terreni ricadenti in aree montane o di collina totalmente o parzialmente individuati con i parametri della circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.6.1993 nonché:
 - a) i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29.3.2004 N. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) i terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28.12.2011 n. 448;
 - c) i terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 recante “Misure urgenti in materia di esenzione IMU” che ha ridefinito i criteri per l’esenzione IMU per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale precedentemente determinati con il D.M. 28 novembre 2014;

VISTO il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 e sulla base dell’“Elenco dei Comuni Italiani” pubblicato sul sito internet dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), che tiene conto sia dell’altezza indicata nella colonna “Altitudine del Centro”, sia della definizione contenuta nella colonna “Comune Montano”;

VISTO CHE nell’elenco Istat di cui sopra il Comune di Crocefieschi è classificato “T –Totalmente Montano”

DATO ATTO che:

- presupposto dell’IMU è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011;

- l’imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;

- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima da calcolarsi sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente e la seconda a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nell’apposito sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente;

- l’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 definisce abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell’abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;

- a norma dell’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, la sola detrazione prevista per l’abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- in base all’art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. n. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell’imposta è il coniuge assegnatario, in quanto la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell’imposta, a titolo di diritto di abitazione;

VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n.64/2013, il quale stabilisce che *“A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1,*

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTO altresì il comma 15 del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011, ove si prevede che “*A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*

RICHIAMATO, altresì, l'articolo 1, commi 26 e 28, della legge 28.12.2015, n. 208, a norma del quale “*...per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.*”, mentre “*i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione TASI, di cui al comma 677, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015*”.

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

RITENUTO per il corrente anno, applicabili le aliquote IMU applicate nell'anno 2014, in quanto le aliquote approvate con deliberazione CC n. 13 del 29.07.2015 per l'anno 2015, regolarmente approvate nei termini di legge, non sono applicabili in quanto pubblicate sul sito MEF fuori termine di legge;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile delle Aree interessate;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; Con voti favorevoli espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, pertanto, quivi integralmente richiamata;

2. PROPORRE all'approvazione del Consiglio Comunale la determinazione per l'anno 2016, delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) secondo quanto di seguito indicato:

Aliquota unica per ogni tipo di immobile soggetto a tassazione 8,2 per mille

4. DICHIARARE, attesa l'urgenza di provvedere agli adempimenti connessi e conseguenti, con successiva votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.